

**Area Organizzativa  
Emissioni in Atmosfera ed Autorizzazioni Integrate Ambientali**

**CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RINNOVO  
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**Ai sensi dell'art.281 comma 1 del D.Lgs.3 Aprile 2006 n.152 Parte V**

***Premessa***

Dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera hanno una durata di 15 anni oltre la quale devono essere rinnovate dall'autorità competente.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.152/2006 devono essere rinnovate secondo quanto indicato dall'art.281 comma 1 del citato decreto.

***Riferimenti normativi***

Ai sensi dell'art.281 comma 1 del D.Lgs.n.152/2006 i gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del DPR 203/88, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all'art.272 comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.269 entro i termini indicati.


Le Regioni e le Province autonome adottano, nel rispetto di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma.

La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione.

Se la domanda è presentata nei termini previsti, l'esercizio degli stabilimenti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.

In caso di stabilimenti autorizzati in via provvisoria od in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell'autorità competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data del 29 aprile 2006, che ricadono nel campo di applicazione del titolo I Parte V del D.Lgs.n.152/2006, e che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88, devono presentare domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art.269 o dell'art.272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012.



La domanda di autorizzazione deve essere presentata entro i seguenti termini:

<b>Periodo di presentazione della domanda di rinnovo</b>	<b>Data di presentazione o data di autorizzazione</b>	<b>Definizioni</b>
<b>dal 29.04.2006 al 31.12.2011</b>	stabilimenti anteriori al 1988 autorizzati in forma tacita e quelli autorizzati in forma esplicita ai sensi degli artt.12 e 13 del DPR n.203/88	<b>stabilimento anteriore al 1988</b> “uno stabilimento che alla data del 1° luglio 1988 era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del DPR n.203/88”
<b>dal 01.01.2012 al 31.12.2013</b>	stabilimenti autorizzati dal 01.08.1988 al 31.12.1999	<b>stabilimento anteriore al 2006</b> “uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell’art.6, dell’art.11, o dell’art.15 comma 1 lettera b) del DPR 203/88, purché in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008”
<b>dal 01.01.2014 al 31.12.2015</b>	Stabilimenti autorizzati dal 01.01.2000 al 28.04.2006	Si considerano stabilimenti anteriori al 2006 anche gli stabilimenti autorizzati per modifica sostanziale ai sensi dell’art.15 comma 1 lettera a) del DPR n.203/88.